

Fatto

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale *"per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 52 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale nelle diverse aree di cui n. 26 riservati ai dipendenti della Giunta Regionale"*, articolato per aree, il cui bando è stato approvato dalla Regione Campania, con [decreto dirigenziale n. 44 del 14.07.2020](#) (pubblicato sul B.U.R.C. n. 143 del 14.07.2020), concorrendo per l'Area Amministrativa, "codice concorso DAM" per la quale sono stati previsti 13 posti, dei quali sei riservati al personale di ruolo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 6/2019.

1.1 Espletata la procedura, approvata la graduatoria con determina dirigenziale n. 40 del 28 aprile 2023, i vincitori hanno preso servizio in data primo agosto 2023. La ricorrente è risultata collocata in graduatoria tra gli idonei non vincitori.

1.2. Con D.G.R. n. 226 del 15 maggio 2024 la Regione ha deliberato lo *"scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti dall'Ente per l'accesso alla qualifica dirigenziale nella misura del 20% dei posti messi a concorso"* e con il D.D. n. 58 del 22.10.2024, in attuazione agli indirizzi formulati, c'è stato l'utilizzo (*i.e.* lo scorrimento) della graduatoria di merito approvata all'esito del menzionato concorso bandito con D.D. n. 44 del 14.7.2020.

Lo scorrimento è avvenuto nel rispetto della riserva del 50% dei posti da coprire in favore del personale interno, prevista dal relativo bando, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1 e 2, del Regolamento n. 6/2019, con nomina degli ulteriori vincitori tra i candidati utilmente collocati nella graduatoria approvata con D.D. n. 40 del 28 aprile 2023.

Per quanto di interesse, con riferimento all'area amministrativa, il ridetto D.D. 58 del 2024, tenuto conto che la D.G.R. n. 226 del 2024 ha disposto l'incremento di n. 3 posti, rispetto agli originari n. 13 messi a concorso, n. 2 posti sono stati assegnati agli interni, nel rispetto della riserva fissata nella misura del 50% dal bando di concorso (*i.e.* n. 8 posti su n. 16 complessivi).

2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha lamentato l'applicazione della riserva nello scorrimento delle graduatorie riferite al concorso e, in particolare, di quella riferita all'area amministrativa, "codice concorso DAM".

Ha escluso che lo scorrimento abbia determinato un ampliamento dei posti originariamente messi a concorso (da n. 13 a n. 16).

Secondo la prospettazione della ricorrente, si tratterebbe di una autonoma e nuova procedura di assunzione con esclusione dell'applicazione della riserva (per il personale interno di ruolo) nella stessa misura originaria del 50%, sia con riferimento al numero degli ulteriori tre posti aggiunti agli originari, sia con riferimento al numero complessivo dei posti ricoperti (13+3=16, con riserva di n. 8).

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, deducendo la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto plurimi profili.

3. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso la Regione Campania, in data 11 novembre 2024, e le controinteressate, nominate dirigenti dell'area amministrativa per effetto del disposto scorrimento, Te. Ge., in data 21 novembre 2024 e Jo. Fe., in data 2 dicembre 2024.

Le parti resistenti hanno tutte sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere le doglianze della ricorrente rivolte verso una fase

successiva alla conclusione della procedura concorsuale, segnatamente in quanto riferite alle modalità di scorrimento della graduatoria riferita all'area Dirigenti amministrativi, codice concorso DAM.

Hanno, altresì, argomentato sull'infondatezza nel merito del ricorso, depositando memorie e documenti.

3.1. La ricorrente, con memoria depositata in data 3 dicembre 2024, ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando l'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione riferiti alle modalità di copertura degli ulteriori posti sopraggiunti.

4. All'udienza camerale del 5 dicembre 2024, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, il Presidente ha fatto espressa riserva, ai sensi dell'[art. 60 c.p.a.](#), di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

All'esito della discussione incentrata sulla questione della giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il presente giudizio può essere definito con sentenza adottata ai sensi del menzionato [art. 60, comma 1, c.p.a.](#), stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa e l'espletamento delle formalità previste dalla menzionata norma.

6. Il Collegio ritiene, infatti, fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente e dalle parti controinteressate.

6.1. - Ai sensi dell'[art. 63, d.lgs. n. 165/2001](#), "*sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti*".

Costituiscono principi ampiamente consolidati quelli sanciti dalla giurisprudenza (*ex multis*, da ultimo, [T.A.R. Lazio, Roma, sez. Quarta Ter, sent. 16847 del 30 settembre 2024](#)) in materia di pubblico impiego privatizzato secondo cui:

- la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato [art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/01](#) concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano i successivi atti che attengono alla fase esecutiva;

- la linea di demarcazione tra giurisdizioni è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici (T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, sent. n. 223 gennaio 2023; [T.A.R. Lazio, Roma sent. n. 9320/2023](#));

- rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione ([T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 4428 del 12 aprile 2022](#));

- nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo ([Cass. civ., Sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495](#), che richiama [Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671](#));

- in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso mediante lo scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore di un precedente concorso: tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'Amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non idonei (*ex multis*, [Cass. Civ. sez. lavoro, sentenza n. 15212 del 18 giugno 2013](#); sez. unite. Ord. 4870 del 15.02.2022);

6.2. Ricostruito il contesto di riferimento, nel caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, lo scorrimento disposto dalla Regione Campania non costituisce un'autonoma procedura.

Va osservato, infatti, con riguardo allo specifico tema del cd. "scorrimento" della graduatoria della procedura concorsuale, che il bando approvato con D.D. 44/2020, all'art. 1, riferito ai "*posti messi a concorso e riserva dei posti*", per ciascuna delle aree, ha previsto il numero dei posti e delle riserve per il personale della Giunta, con richiamo all'art. 16 del Regolamento dei concorsi (*i.e.* Reg. reg. 6/2019) e, nella parte finale, ha dedicato espressa previsione "*all'eventuale incremento di posti nelle singole aree messe a concorso*", rinviando a specifica comunicazione con D.D. per le Risorse Umane.

Con successivo D.D. n. 58 del 22.10.2024, in attuazione della D.G.R. 226 relativa allo "*scorrimento graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale*", sono stati nominati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, per effetto del disposto scorrimento.

La Regione, nel procedere all'attuazione del disposto scorrimento, ha agito in applicazione delle previsioni della *lex specialis* e della disciplina dell'intera procedura concorsuale.

Emerge in tutta evidenza che la piana lettura del bando esclude la possibilità di configurare l'ipotesi di scorrimento come di nuova procedura concorsuale.

È la disciplina regolatrice la procedura concorsuale ad avere previsto la possibilità di ampliamento e le relative modalità.

Nel bando, come visto, è espressamente richiamato l'[art. 16 del Regolamento regionale del 7 agosto 2019 n. 6](#) recante il "*Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi*".

L'art. 16 disciplina la "Riserva di posti", al secondo comma prevede che "*La riserva opera sul numero dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità inferiore ed è esclusa in casi di concorso per la copertura di un unico posto vacante. Nel caso di utilizzo della graduatoria di merito, mediante scorrimento, viene comunque assicurato il rispetto della riserva*".

6.3. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha precisato più volte che il fenomeno (dello scorrimento) consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale determinato dall'approvazione della graduatoria.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto

all'assunzione al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale (*ex multis*, [S.S.U.U. Cass., ord. n. 22566 del 19.07.2022](#)).

I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono, dunque, ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti avente ad oggetto, proprio come il caso in esame, le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato ([Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019 n. 21607](#); [Cass., Sez. Un. 20 ottobre 2017, n. 24878](#); [Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460](#)).

La fattispecie in esame si differenzia, proprio per quanto fino ad ora evidenziato sulla disciplina di riferimento riferita proprio all'ipotesi di scorrimento, da quella esaminata dal [T.A.R. Sardegna nella sentenza n. 215/2021](#), richiamata da parte ricorrente come precedente utile al fine di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio, nel caso richiamato, ha infatti evidenziato la "peculiarità" della fattispecie, in quanto "*connotata da elementi assai particolari*", con indagine sulla legittimità (o meno) "*dei provvedimenti amministrativi che si sono susseguiti e che hanno determinato la creazione di un complessivo nuovo quadro di riferimento (Piano), formulato e maturato tramite l'esercizio di apprezzamenti discrezionali finalizzati al concreto esercizio dei poteri di scelta*". Peculiarità, come visto, non ravvisabili nel caso esaminato nel presente giudizio.

Se non residuano dubbi sulla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie sulla scelta di una modalità organizzativa degli uffici, riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione, altrettanto pacifico è che al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria sono riservati i conflitti sulle modalità di scorrimento della graduatoria (*sub specie* di diritto soggettivo all'assunzione).

La controversia in esame, proprio in quanto avente ad oggetto le modalità di scorrimento della graduatoria già previste nella normativa di riferimento, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a cui è riservato anche l'esame della questione della possibile illegittimità di atti amministrativi presupposti che potranno essere eventualmente disapplicati secondo le regole generali.

7. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con indicazione, quale Giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, c.p.a.](#), del Giudice ordinario, in qualità di Giudice del Lavoro, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.

8. In ragione della natura della controversia e dell'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, rimanendo impregiudicata ogni decisione sul merito della controversia da parte del giudice munito di giurisdizione.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice ordinario nella funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell'[art. 11 cod.proc.amm.](#);

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 DIC. 2024.